

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Giuseppe Magnoli

Presidente rel.

Dott. Cesare Massetti

Consigliere

Dott. Maura Mancini

Consigliere

ha pronunciato la seguente

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N. /2022

Camp. Civ. N.

S E N T E N Z A

nella causa civile n. R.G. /2022 promossa con atto di citazione notificato in data 24 gennaio 2022 e **posta in decisione all'udienza del 22 ottobre 2025**

d a

(C.F.),

rappresentato e difeso dall'

(C.F.), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo
in Da covi n. 3, come da procura in atti

APPELLANTE

c o n t r o

(C.F. **BPS**) (C.F.), con sede in
, Piazza , in persona del Direttore Centrale rag.
e del Vice Direttore Centrale dott. , rappresentata e difesa in via
disgiuntiva, dagli avv.ti (C.F.),
(C.F.) e (C.F.)
), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in
come da procura in atti

APPELLATA

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data 22 giugno 2021, n. , mai notificata

CONCLUSIONI

Dell'appellante

“ogni contraria istanza disattesa, rifuse le spese di lite per entrambi i gradi di

OGGETTO: Bancari
(deposito bancario,
cassette di sicurezza,
apertura di credito
bancario)

giudizio, con Cpa ed Iva di Legge, voglia la Corte adita

nel merito, riformare integralmente la sentenza appellata e per conseguenza accogliere totalmente le domande svolte da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], precisamente:

a) in via principale, accertare e dichiarare il grave inadempimento della [REDACTED] convenuta ai sensi degli artt. 1176, 1218 e 1375 c.c. e per avere la Banca agito in violazione della normativa speciale a tutela degli investitori in strumenti finanziari (art. 21 e 23 del d.lgs. n. 58/1998, artt. 27, 28, 29, 30 Reg. [REDACTED] n.11522/98 e Nuovo Reg. CP_4 del 29 ottobre 2007 n. 16190 artt. 31, 34, 39, 40) e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione contrattuale degli acquisti di cui in narrativa, nonché condannare la CP_1 convenuta al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante derivanti da tutte le operazioni di cui in narrativa, per un importo di € 400.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;

b) vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge.

In via istruttoria senza acconsentire ad inversione dell'onere della prova si ribadiscono le istanze di cui al precedente grado di giudizio e, laddove ritenuto necessario e per ogni eventualità si insta per:

1) l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli e contraria su quelli ex adverso dedotti: 1) "Vero che era la Banca a suggerire, di volta in volta, al sig. Pt_1 di investire nell'acquisto dei titoli per cui è causa"; 2) "Vero che il personale della Banca, nella persona del suo funzionario, dichiarava all'attore, allorquando quest'ultimo si accingeva, su suggerimento della Banca, ad effettuare gli acquisti per cui è causa, che gli investimenti erano da ritenersi non rischiosi "; 3) "Vero che il personale della Banca ometteva di informare il sig. [REDACTED] del fatto che i titoli acquistati per cui è causa erano titoli riservati solo ad investitori professionali in grado di sostenere rischi speciali"; 4) "Vero che il personale della Banca investiva per conto del sig. [REDACTED] fuori dai mercati regolamentati"; 5) "Vero che il personale della Banca ometteva di informare l'attore del fatto che i titoli per cui è causa erano titoli non negoziati su mercati regolamentati, acquistati in contropartita diretta, trascurando inoltre di raccogliere, all'uopo, il consenso scritto del sig. Pt_1 . 6) "Vero che il contratto di gestione patrimoniale dell'agosto del 2006 che le si rammostra (cfr. doc. 11 fascicolo di parte convenuta) imponeva alla Banca una gestione limitata a soli titoli azionari"; 7) "Vero che il servizio di gestione patrimoniale contrattato tra le parti era limitato alla "Gestione Azionaria Italia", come si evince dal documento n. 11 di parte convenuta che le si rammostra". 8) "Vero che il contratto di gestione patrimoniale del novembre 2010 "Gestione Azionaria Brasile, Russia, India e Cina" che le si rammostra (cfr. doc. 15 fascicolo di parte convenuta), veniva fatto sottoscrivere dalla Banca al sig. Pt_1 per cercare di far recuperare allo steso le perdite subite"; 9) "Vero che gli acquisti dei titoli per cui è causa avvenivano senza un preciso ordine scritto da parte del sig. Pt_1 ; 10) "Vero che il personale della Banca ometteva di informare il sig. Pt_1 del fatto che la tipologia di investimento in titoli per cui è causa non garantiva la restituzione del

capitale investito”; 11) “Vero che il personale della Banca era a conoscenza del fatto che il sig. **Pt_1** è un fabbro con un’istruzione limitata alla quinta elementare”; 12) “Vero che il personale della Banca, al momento dell’investimento per conto del sig. **Pt_1** in obbligazioni Argentina, era al corrente, anche attraverso le agenzie di rating, del progressivo peggioramento delle condizioni economiche dello Stato argentino, con gravissimo rischio di insolvenza”; 13) “Vero che il personale della Banca sottoponeva e faceva sottoscrivere al sig. **Pt_1** il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari ed il documento MIFID (cfr. doc. 8 fascicolo di parte convenuta) senza che questi ne leggesse preventivamente il contenuto”; 14) “Vero che il questionario MIFID che le si rammostra (cfr. doc. n. 8 fascicolo di parte convenuta), è stato compilato dal funzionario della Banca per conto del sig. **Pt_1**”; 15) “Vero che al momento della sottoscrizione degli ordini di acquisto dei titoli per cui è causa, per un valore complessivo di Euro 800.920,86, il personale della Banca ometteva di fornire al sig. **Pt_1** ogni informazione sulla inadeguatezza delle operazioni disposte”; 16) “Vero che il personale della Banca offriva al sig. **Pt_1** servizi rientranti tra quelli di consulenza in materia di investimenti e di gestione portafogli di cui al Capo I del Nuovo Regolamento Intermediari adottato con delibera **CP_4** del 29 ottobre 2007, n. 16190, come si evince dall’art. 1 del contratto di gestione patrimoniale del 2010 che le si rammostra (cfr. doc. 15 del fascicolo di parte convenuta)”; Si indicano come testimoni: - Sig. _____, via _____ Darfo Boario Terme (BS); - Sig. _____, presso _____, via _____ (BS).

II) occorrendo, sia disposta una consulenza tecnica d’ufficio in relazione ai prodotti finanziari in argomento volta ad accertare la tipologia di investitore dell’appellante, la tipologia di investimento dei titoli de quibus, l’osservanza degli obblighi di forma prevista per gli ordini di acquisto e di quelli informativi prescritti dalla legge, dal Regolamento _____ del 1998 e dal successivo Regolamento _____ del 2007, nonché valutare la perdita subita dal sig. _____ in termini di danno emergente e lucro cessante sopportata dall’appellante.

III) si chiede che la Corte adita Voglia ordinare alla convenuta/odierna appellata di esibire: a) la copia della dichiarazione di accettazione da parte della Banca, della proposta contrattuale inerente il contratto di negoziazione; b) gli ordini di acquisto relativi ai titoli di cui in narrativa; c) il prospetto informativo dei titoli; d) il documento attestante l’avvenuta consegna al sig. _____ del DOCUMENTO INFORMATIVO GPM Mod. 1131, di cui al punto A del contratto di gestione patrimoniale del 19 novembre 2010. Si ribadiscono le produzioni del primo grado di giudizio e precisamente: doc. 1) Estratto visura camerale; doc. 2) fissati bollati ^{Con} _____; 3) fissati bollati EQUIOTY; 4) fissati bollati SEAT PAGINE GIALLE; 5) fissati bollati BOND ARGENTINA; 6) fissati bollati ENEL; 7) fissati bollati TELECOM; 8) fissati bollati FINMECCANICA; 9) fissati bollati BIPOP; 10) fissati bollati TURKIA BIRS; 11) rendiconto tassazione CAPITALIA; 12) fissati bollati BCA POP SONDRIO; 13) fissati bollati UNICREDIT; 14) lettera del 10/04/2012 inviata dal sig. _____ 15) riscontro della **CP_1 del 19.4.2012; 16) risposta del sig. _____ del 26 maggio 2012; 17) raccomandata del 25.2.2016 dell’avv. _____ 18) lettera della**

del 7.3.2016; 19) lettera di reclamo del 29.3.2016; 20) istanza di mediazione del 30.7.2013; 21) verbale di mediazione del 24.9.2013; 22) istanza di mediazione del gennaio 2016; 23) verbale di mediazione del 12.2.2016.”

Dell'appellato

*“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis,
nel merito, respingere l'appello di controparte e, per le ragioni esposte in narrativa,
tutte le domande proposte dal signor*

*in subordine, nella sola ipotesi di accoglimento delle domande avversarie di
risoluzione, condannare il signor alla restituzione degli strumenti
finanziari acquistati, oltre alle cedole rimosse e alle altre utilità ricavate dagli
investimenti, maggiorate degli interessi legali dal momento della riscossione al
saldo.*

in via istruttoria, rigettate tutte le istanze istruttorie avversarie:

*ammettere alla prova
contraria sui capitoli di prova avversari, ove ammessi, e alla prova diretta sui
capitoli e con i testi indicati nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.;*

*disporre l'esibizione in
giudizio degli atti relativi alla causa pendente fra il signor e
Controparte_7, nell'ambito della quale - secondo quanto riferito dal cliente -
sono state mosse all'intermediario contestazioni del tutto analoghe a quelle del
presente giudizio;*

*disporre la verifica
degli ordini di investimento prodotti sub doc. 38 in conformità all'istanza formulata
all'udienza in data 30 marzo 2017.*

Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre nei termini di legge.

Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8 aprile 2016, ha convenuto in giudizio lamentando la violazione degli obblighi informativi con riferimento ad una pluralità di investimenti compiuti tra il 1999 e il 2011, chiedendo la risoluzione dei contratti, nonché il risarcimento di danni quantificati in complessivi 427.558,35, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

In particolare, parte attrice ha dedotto di essere titolare di un rapporto bancario con (conto corrente n. 146/1/0002067 e deposito titoli n. 146/0261202) sorto sulla base di un contratto per la negoziazione, ricezione e trasmissione ordini stipulato in data 6 settembre 1999, in forza del quale, “dietro suggerimento della Banca”, ha compiuto una serie di investimenti altamente e speculativi e non adeguati al proprio profilo, con una perdita finale complessiva di € 400.000,00.

Inoltre, ha allegato di aver stipulato in data 21 agosto 2006 il contratto di gestione n.

146-0375077, estinto in data 12 settembre 2011 con un saldo negativo pari a € 27.558,35.

Parte attrice ha chiesto dichiararsi il grave inadempimento da parte della banca per la violazione degli artt. 1176, 1218 e 1375, nonché per la violazione dei seguenti obblighi informativi previsti dalla normativa di settore: a) mancata consegna del Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3 Reg, CONSOB (art. 28, lett. B); b) mancata richiesta all'investitore di notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché la sua propensione al rischio (art. 28, lett. A); c) mancato avviso all'investitore che l'acquisto dei titoli era non adeguato per oggetto, frequenza, tipo e dimensione (art. 29), avendo l'attore un profilo a rischio basso; d) violazione della norma relativa al conflitto di interessi (art. 27), atteso che alcuni titoli erano stati acquistati in contropartita diretta, senza l'ottenimento della relativa liberatoria.

Ha, infine, dedotto di trovarsi costretto ad adire la via giudiziale, a fronte dell'incompletezza della documentazione messa a disposizione dalla banca a seguito della lettera di reclamo inviata dal cliente in data 10 aprile 2012, nonché a fronte della mancata adesione da parte della banca alla domanda di mediazione.

ritualmente costituita, ha chiesto respingersi tutte le domande *ex adverso* formulate, nonché, in via subordinata, condannare l'attore alla restituzione degli strumenti finanziari acquistati, oltre alle cedole riscosse e alle altre utilità ricavate dagli investimenti, maggiorate degli interessi legali dal momento della riscossione al saldo; il tutto con vittoria di spese.

L'opposta, in via preliminare, ha eccepito l'indeterminatezza delle contestazioni formulate da controparte e la prescrizione delle domande di risoluzione per inadempimento e di risarcimento dei danni relative alle operazioni compiute prima dell'8 aprile 2006.

Parte convenuta, per di più, ha lamentato la scelta di parte attrice di contestare solo le operazioni che hanno avuto un esito negativo e non altre operazioni analoghe che hanno avuto un esito positivo, venendo così *contra factum proprium*.

Entrando nel merito, ha sostenuto di aver consegnato il Documento sui rischi generali a controparte almeno in due occasioni (il 6 settembre 1999 e il 21 agosto 2006: docc. 5 e 11), nonché di aver ripetutamente richiesto al cliente le informazioni su esperienza, situazione finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio (il 6 settembre 1999, l'8 agosto 2002, il 9 maggio 2008, il 10 agosto 2011 e il 21 agosto 2006: docc. 6, 7, 8 e 11), ricevendo un rifiuto solo nella prima occasione.

Ha, inoltre, sottolineato come fosse pienamente consapevole della rischiosità degli strumenti finanziari prescelti: egli, infatti, è un imprenditore e ha dichiarato di possedere un'«alta» esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari; ha sempre effettuato investimenti volti ad ottenere alti rendimenti; era solito giungere in filiale avendo già individuato in via autonoma i titoli da acquistare o le tipologie di strumenti finanziari sui quali investire, ed ha proceduto in tal senso nonostante le richieste di cautela da parte dei funzionari di ^{Cont} nella piena consapevolezza che «*a rendimenti progressivamente più alti corrisponde un rischio di investimento più elevato*».

Parte convenuta ha, altresì, sostenuto di aver regolarmente osservato la normativa in

materia di operazioni inadeguate; essendo [redacted] investitore con elevata esperienza in materia di investimenti e munito di un significativo patrimonio, gli investimenti da lui effettuati erano coerenti con gli obiettivi di investimento dichiarati; il portafoglio del cliente era del resto ampiamente diversificato; la banca convenuta ha inoltre sostenuto che, dopo l'entrata in vigore di MiFID, ed in assenza di prestazione del servizio di consulenza, l'intermediario era esclusivamente tenuto a valutare l'appropriatezza dell'investimento.

Parimenti, ha ritenuto priva di fondamento la contestazione in ordine alla violazione della normativa in materia di conflitto di interessi, sostenendo che parte avversa non avrebbe nemmeno indicato quale sarebbe stata la situazione di conflitto; ha sottolineato che la c.d. vendita in contropartita diretta non può ritenersi sufficiente a configurare una situazione di conflitto e che parte avversa avrebbe dovuto fornire la prova che [redacted] perseguiva scopi ulteriori e diversi dalla realizzazione dell'interesse del cliente.

Infine, ha contestato la mancata allegazione e la mancata prova del nesso causale tra la pretesa omissione delle informazioni e il danno asseritamente subito dal cliente, dovendosi ritenere in ogni caso detto nesso causale interrotto dal contegno di [redacted], il quale aveva deciso di mantenere i titoli sul *dossier* anche per lungo tempo ed aveva adottato strategie di investimento volte a contrastare le perdite.

All'udienza del 29 settembre 2016, il giudice ha concesso i richiesti termini per memorie integrative ex art. 183, 6° comma, c.p.c.

In particolare, nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c. parte attrice ha allegato che il questionario MiFID di cui al doc. 8 prodotto da controparte, era stato compilato direttamente dal funzionario della Banca e ha sostenuto che spesso le banche invogliano i clienti a dichiarare di conoscere i prodotti finanziari proposti in modo da classificarli come investitori dal profilo di rischio elevato, andando così a giustificare la proposizione di prodotti di investimento rischiosi.

Nella stessa sede, l'attore ha precisato che l'istituto di credito non si era attenuto al mandato ricevuto che imponeva una gestione limitata a titoli azionari, avendo operato investimenti al di fuori dei mercati regolamentati, allegando, altresì, che il servizio di gestione patrimoniale era limitato alla "Gestione Azionaria Italia" e che il successivo contratto di gestione patrimoniale "Gestione Azionaria Brasile, Russia, India e Cina" del novembre 2010 era stato stipulato su iniziativa della Banca proprio per cercare di recuperare le perdite subite dal cliente.

All'udienza di ammissione prove del 28 marzo 2019 il giudice si è riservato e, successivamente, con provvedimento del 30 marzo 2019, ritenendo la causa sufficientemente istruita, ne ha disposto il rinvio all'udienza del 25 febbraio 2021 per la precisazione delle conclusioni; a tale udienza ha assegnato la causa a sentenza, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Con sentenza n. 1700/2021 Tribunale di Brescia ha rigettato le domande di parte attrice, condannando [redacted] alla rifusione delle spese: *«rigetta la domanda di parte attrice; spese liquidate come in parte motiva.»*

Il giudice di prime cure ha innanzitutto rilevato che, dalla documentazione prodotta dalla [] è emerso che la stessa ha consegnato il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari in due occasioni, ossia in data 6 settembre 1999 (cfr. doc. 5 di parte convenuta) e in data 21 agosto 2006 (cfr. doc. 11 di parte convenuta) e che in più occasioni sono state richieste al cliente le informazioni su esperienza, situazione finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio (in data 6 settembre 1999, 8 agosto 2002, 9 maggio 2008, 10 agosto 2011, 21 agosto 2006, cfr. docc. 6, 7, 8 e 11 di parte convenuta).

Dopo di che, con riferimento all'asserito conflitto di interessi, ha evidenziato che il tema non è stato meglio dedotto né provato: *“non vi è alcuna prova che gli acquisti oggetto di doglianza, o qualcuno fra essi, siano stati eseguiti in contropartita diretta [...] e, in ogni caso, la circostanza non sarebbe da sé sufficiente ad integrare conflitto di interessi, dovendosi anche allegare e provare che l'intermediario ha, con la negoziazione di titolo già presente nel proprio portafogli, perseguito un interesse diverso ed ulteriore rispetto quello tipico del rapporto di amministrazione”*.

Successivamente, ha svolto una breve premessa in merito alla normativa sostanziale applicabile e ai riflessi sull'onere della prova in materia di adeguatezza dei singoli ordini di acquisto.

In particolare, si è soffermato sull'art. 29 Regolamento Consob n. 11522/98 (ora abrogato ma applicabile *ratione temporis* ad alcuni degli acquisti oggetto di causa), in forza del quale è necessario verificare l'adeguatezza delle operazioni, e sugli artt. 41 e 42 Regolamento Consob n. 16190/2007 che specificano ulteriormente il concetto di adeguatezza, attinente solo alla prestazione di consulenza e di gestione patrimoniale, distinguendola dall'appropriatezza che attiene a tutti gli altri servizi.

Ciò posto, una volta chiarito che nel caso in esame la specifica contestazione non ha ad oggetto il contratto di gestione patrimoniale ma solo alcuni ordini di acquisto del contratto di negoziazione, ha rilevato che all'atto della compilazione della scheda dell'investitore, contestualmente alla sottoscrizione del contratto in data 6 settembre 1999, [] si era rifiutato di offrire indicazioni in merito ad esperienza, situazione finanziaria ed obiettivi di investimenti.

Tuttavia, il giudice di prima istanza ha sottolineato come nell'analoga scheda compilata nell'agosto del 2002 e nell'agosto 2006 l'attore ha dichiarato di avere un'esperienza in strumenti finanziari «alta» e una propensione al rischio «alta» (docc. 7 e 11 di parte convenuta); nel maggio 2008 ha precisato di essere disposto a sopportare un rischio elevato a fronte dell'investimento (doc. 8 di parte convenuta).

A parere del giudice di primo grado, poi, rimangono prive di adeguato sostegno probatorio le allegazioni della memoria ex art. 183 n.1 c.p.c. di parte attrice con cui la stessa aveva sostenuto che spesso le banche invogliano i clienti a dichiarare di conoscere i prodotti finanziari proposti in modo da classificarli come investitori dal profilo di rischio elevato, così giustificando la proposizione di prodotti di investimento rischiosi.

Ad ogni modo, ha rilevato la mancata allegazione della tipologia di informazione omessa e dei motivi per i quali tale informazione avrebbe modificato le intenzioni dell'investitore, circostanze atte a provare il nesso di causa tra l'omessa informazione in merito al compimento di un'operazione adeguata/appropriata e il danno conseguente.

Il giudice di prime cure ha, altresì, ritenuto prescritta la pretesa di parte attrice quanto al periodo antecedente all'agosto 2002, non ritenendo idonea, ai fini interruttivi della prescrizione, la missiva di parte attrice dell'aprile 2012, perché la stessa non avrebbe contenuto contestazioni in ordine a investimenti posti in essere prima dell'agosto 2002.

Infine, con riferimento alle contestazioni formulate in relazione al contratto di gestione patrimoniale sottoscritto nel 2006, rilevato che parte attrice si era limitata ad allegare il risultato negativo della gestione, ha escluso che ciò comportasse responsabilità a carico dell'intermediario, poiché tale rapporto obbligatorio non comporterebbe obbligazioni di risultato per l'istituto di credito.

Inoltre, a fronte delle integrazioni svolte sul punto da parte attrice nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., ha precisato che *“la mera lettura dell'allegato c) al contratto che prevede che gli strumenti finanziari possano essere negoziati sia su mercati regolamentati che su mercati non regolamentati, pur con i limiti di cui all'art. 44 regolamento intermediari, e appartenenti, con riferimento al mercato di trattazione, prevalentemente all'Europa e all'Unione Europea, e residualmente a paesi emergenti e, per una percentuale massima del 20%, ad altre aree geografiche, esime da ulteriori argomentazioni in merito all'infondatezza dell'inadempimento contestato sotto tale profilo.*

Né ha rilevanza il motivo della conclusione del contratto di gestione del novembre 2010 in quanto estraneo al tema decidendum.”

Ha ritenuto superflue le richieste istruttorie.

Per il resto, le spese hanno seguito la soccombenza e sono state liquidate in favore di [redacted] in euro 15.478,00 per onorari (fase istruttoria e fase decisoria liquidate al minimo avendo avuto ad oggetto i medesimi temi della fase introduttiva), oltre a rimborso forfettario e accessori di legge; nulla sulle spese esposte in quanto non documentate.

[redacted] in data 24 gennaio 2022 ha notificato a controparte l'appello avverso la sentenza suddetta.

Ha sottoposto a censura la pronuncia impugnata per i seguenti motivi:

1) Violazione dell'Allegato n. 3 Reg. [redacted] art. 28 lett. B per aver considerato sufficiente a fini probatori la produzione del doc. 5, ossia del Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, nonché la violazione dell'art. 28 Reg. [redacted] lett. A per aver considerato sufficiente a fini probatori la produzione del doc. 8, attestante la richiesta all'investitore di notizie circa la sua esperienza, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi e la propensione al rischio.

Più nel dettaglio, l'appellante rileva come i docc. 5 e 11 di parte convenuta non valgono a smentire la fondatezza delle sue allegazioni e delle sue domande: da un lato, il doc. 5 contiene clausole redatte in caratteri minuscoli, è completamente dattiloscritto e impresso su carta sottile, caratteristiche che lo rendono di fatto illeggibile, a maggior ragione per una persona come [redacted] che ha conseguito solo la quinta elementare e ha sempre lavorato come fabbro; dall'altro, il doc. 11, oltre a presentare caratteristiche di illeggibilità simili al precedente

documento, è un modulo *standard* prestampato, non personalizzato e non adeguato al contesto, e nel quale le opzioni sono state espresse con crocette a loro volta meccaniche di certo non provenienti dalla mano dell'investitore.

Sul punto, l'appellante aggiunge che i documenti prodotti danno conto di *“una raccolta asettica e puramente meccanica di firme in calce a moduli che in nessun passaggio mostrano di essere stati realmente portati alla consapevolezza dell'investitore di specie”*, fra l'altro contraente debole.

Con il medesimo motivo, parte appellante intende censurare anche quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ha ritenuto superflue le istanze istruttorie, che, ove assunte, avrebbero consentito di provare che l'investitore non aveva letto i documenti utilizzati dalla Banca per la sua profilazione.

2) Violazione dell'art. 27 Reg. CP_4 per avere il giudice di primo grado considerato non configurabile un inadempimento della normativa in tema di conflitto di interessi.

Innanzitutto, parte appellante ha rilevato che il tema del conflitto degli interessi era stato prospettato in atto di citazione in termini generici; segnatamente a pag. 1 e 2 dell'atto introduttivo allega di aver acquistato, *“dietro suggerimento della CP_1, titoli “-BCA per complessivi Euro 32.400,00 (doc. 12 da integrare con gli altri fissati bollati che la [] dovrà produrre) successivamente rivenduti con una perdita pari a Euro 17.000,00”*.

Più nel dettaglio, ha precisato che il doc. 12 citato dava conto di n. 5 distinte di acquisto di azioni ordinarie di []

Inoltre, sottolinea come non competesse all'investitore provare che la CP_1 vendendogli i propri titoli, aveva perseguito un interesse diverso ed ulteriore rispetto a quello tipico del rapporto di amministrazione, spettando, invece, alla banca la prova che i titoli non fossero almeno *ex ante* a rischio di così gravi perdite.

Sul punto, ha aggiunto di aver comunque ottemperato al proprio asserito onere probatorio: *“vendendo le proprie azioni ordinarie la CP_1 si era direttamente procurata capitale di rischio del proprio cliente, facendogli assumere la qualità di socio, raccogliendo somme per l'esercizio della propria attività sociale e dunque realizzando un intento incontestabilmente differente ed ulteriore rispetto a quello tipico del rapporto di amministrazione”* (azioni che, fra l'altro avevano progressivamente perso valore, da € 13,00 al momento della compravendita a € 2,00 del 2016).

3) Violazione dell'art. 29 Reg. [] per aver ritenuto adeguate le operazioni finanziarie sebbene connotate da alto rischio, circostanza non contestata dalla banca e dal giudice di prime cure erroneamente ritenuta irrilevante in ragione del fatto che l'investitore, durante la compilazione delle schede dell'agosto 2002 e dell'agosto 2006, aveva dichiarato di avere un'esperienza in strumenti finanziari alta e una propensione al rischio alta, come confermato dallo stesso nel questionario MIFID del 2008.

Più nel dettaglio, l'appellante sostiene che dai documenti prodotti a tal fine emergeva che egli al doc. 8 pag. 20 si era dichiarato operaio con titolo di studio diploma di quinta elementare, dato dal quale risultava chiaramente che egli non avrebbe comunque potuto comprendere le richieste che gli venivano formulate, fra l'altro tramite moduli illeggibili, predisposti con caratteri minuscoli, con utilizzo di crocette

meccaniche, che non dimostrano una reale consapevolezza dell'investitore.

Aggiunge, poi, che sarebbe spettato all'intermediario di fornire la prova rigorosa di uno specifico richiamo all'investitore, un vero e proprio avvertimento preventivo specifico prima di compiere le operazioni finanziarie di cui è causa, non potendo nel caso di specie bastare presunte allegazioni da parte dell'investitore di aver maturato un'esperienza alta in materia finanziaria.

Parte appellante, segnala, inoltre, come le operazioni, interessando prodotti finanziari differenti, certamente non potevano considerarsi parimenti adeguate o appropriate, in virtù di dichiarazioni preventive; per di più, nessuna informativa gli era stata consegnata, nemmeno a fronte delle rilevanti perdite.

Inoltre, con il medesimo motivo, sottopone a censura quella parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha affermato che sarebbe spettato all'attore l'onere di allegare almeno genericamente la tipologia di informazione omessa, nonché i motivi per i quali la stessa, se comunicata, avrebbe indotto l'investitore a desistere dal compimento dell'operazione poi rivelatasi pregiudizievole.

Segnatamente, ricorda di aver sottolineato con memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c: che i titoli contestati erano stati tutti declassati da tutte le agenzie di *rating*, al punto che potevano essere destinati solo a categorie di investitori in grado di valutare e sostenere rischi speciali, facendo riferimento alle informazioni contenute nei prospetti di quotazione delle obbligazioni (*offering circulars*) e nei prospetti depositati presso la CP_4 circostanza mai contestata dalla banca; che era pertanto onere dell'intermediario quello di allegare e provare di aver segnalato all'investitore la grave inadempienza e inappropriata delle operazioni e, con riferimento ai *bond* argentini, di averlo informato del progressivo peggioramento delle condizioni economiche dello Stato emittente.

A maggior conforto delle proprie argomentazioni, parte appellante fa richiamo al contenuto della propria lettera di diffida del 10.4.2012 con la quale aveva sottolineato specifiche carenze informative della banca con riguardo al titolo , informazioni che avrebbero potuto dissuadere l'investitore dall'acquisto del titolo: afferma, inoltre, che nel 2011, comunicata alla banca la sua intenzione di investire in modo rilevante su , non ne era stato informato circa la volontà di procedere ad un raggruppamento azionario, circostanza che l'avrebbe indotto a indirizzare i propri investimenti altrove.

Infine, parte appellante lamenta l'omessa informativa da parte della banca concernente la descrizione della natura e dei rischi degli strumenti finanziari tratti, ai sensi dell'art. 31 del Nuovo Regolamento intermediari, richiamato dalla memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., nonché l'erronea qualificazione dell'investitore quale esperto e imprenditore.

Sul punto, censura la sentenza anche nella parte in cui ha ritenuto superflue le istanze istruttorie.

Costituendosi in giudizio, innanzitutto, ribadisce che la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti e la raccolta delle informazioni relative al profilo del cliente, perfettamente leggibili, risultano documentalmente provati (cfr. docc. 5,6,7,8, e 11).

Inoltre, pone in evidenza che l'asserita «assai modesta dimestichezza con moduli e formulari» da parte del cliente appare superata da una pluralità di circostanze: riproducendo le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, il documento sui rischi generali degli investimenti deve considerarsi, per definizione, comprensibile da qualsiasi investitore e la disciplina di settore riconosce espressamente la legittimità di informazioni fornite in «formato standardizzato».

Per di più, parte appellata rileva che le modalità indicate di compilazione dei moduli («crocette a loro volta meccaniche, di certo non provenienti dalla mano» dell'investitore) non inficiano la consapevolezza del contenuto degli stessi, i quali sono stati tutti debitamente sottoscritti dall'investitore.

Quanto alla paventata violazione del conflitto di interessi, parte appellata rammenta che le azioni [] non erano state acquistate in contropartita diretta, in quando non erano nella disponibilità della banca; infatti gli acquisti erano stati eseguiti in regime di «raccolta ordini» (doc. 27) sul mercato regolamentato sul quale erano quotate e, in ogni caso, controparte non aveva dimostrato che l'operazione fosse diretta «alla realizzazione di interessi, ulteriori e diversi» da quello del cliente.

Parte appellata aggiunge, poi, che il cliente era consapevole delle caratteristiche dell'operazione, e ciò per le seguenti ragioni: il *set* informativo ricevuto dal cliente in forma scritta (doc. 5), il profilo dello stesso dal quale emerge l'«alta esperienza» dichiarata (doc. 7) e la sua concreta operatività, nonché la sua stessa ricostruzione degli investimenti in azioni di emittenti bancari (*«ho operato accanitamente ... sull'azionario sostenuto dalla convinzione che se ci sarà una ipotetica ripresa partirà sicuramente dalle banche. In tal senso mi sono orientato in modo deciso. Il personale della Banca era informato del mio orientamento»*: doc. 29).

Inoltre, ribadisce l'adeguatezza delle operazioni rispetto al profilo dell'investitore, dotato di una significativa esperienza, come si evince dal contegno dello stesso: egli, infatti, ha ripetutamente dichiarato di possedere un'esperienza in materia di investimenti «alta» (docc. 7, 8, 11 fasc. primo grado) e di cercare la crescita del capitale investito e di essere disposto a rischiare elevate perdite potenziali; ha dato corso negli anni ad una significativa operatività, assai più articolata di quella poi contestata nel presente giudizio; ha costantemente preteso informazioni più approfondite di quelle ordinariamente fornite da [] ai propri clienti; ha sempre seguito con determinazione la sua personale strategia di investimento informandosi autonomamente sulle caratteristiche dei titoli.

Infine, l'appellata afferma esser documentalmente smentita la deduzione di parte appellante secondo cui lo stesso non sarebbe stato in grado di comprendere i termini delle questioni sottopostegli: le schede con le dichiarazioni rese dal cliente non erano illeggibili ed erano state sottoscritte dallo stesso, circostanza pacifica, data l'assenza di disconoscimenti di tali sottoscrizioni; il profilo che emerge dalle dichiarazioni e dalla sua concreta operatività non è in alcun modo incompatibile con il suo livello di istruzione scolastica e la sua professione ed è, piuttosto, in linea con la sua qualità di socio dell'impresa di famiglia e la connessa disponibilità di ingenti importi.

Sottolinea, poi, che, ai sensi dell'art. 29 Reg. CONSOB, non sussiste in capo alla banca alcun obbligo di segnalazione dei rischi degli investimenti nei confronti dell'investitori, bastando la coerenza tra l'operazione e il profilo di rischio

dell'investitore.

In via subordinata, ripropone l'eccezione di prescrizione anche per le operazioni compiute tra l'agosto 2002 e l'8 aprile 2006, atteso che la domanda di mediazione in data 30 luglio 2013 non costituirebbe un atto valido interruttivo con riferimento alle operazioni oggetto di giudizio ivi non menzionate.

Sul punto, parte appellante con nota depositata in data 9 settembre 2022 replica eccependo l'inammissibilità della proposizione di tale eccezione, in assenza di appello incidentale al riguardo.

A fronte di ciò, l'appellata in sede di comparsa conclusionale espressamente chiede che, nel denegato caso di accoglimento dell'appello avversario, la sentenza venga riformata sul punto, contestando al tempo stesso l'eccezione di controparte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte ritiene che i motivi debbano essere valutati congiuntamente, in quanto intimamente e logicamente connessi.

Innanzitutto, come correttamente sostenuto da parte appellata, risultano documentalmente provate sia la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti sia la raccolta delle informazioni relative al profilo del cliente (cfr. docc. 5,6,7,8, e 11).

Le contestazioni avanzate dall'appellante in ordine all'asserita impossibilità da parte di [redacted] di leggere e comprendere il contenuto delle stesse appaiono superate dalle sottoscrizioni dello stesso che non sono mai state oggetto di disconoscimento da parte dell'investitore.

Ad ogni modo, come sostenuto dalla Suprema Corte (Cass. ord. 10286/2018) la consegna del documento rischi generali non è sufficiente per un adempimento rigoroso all'obbligo informativo da parte dell'istituto di credito: *“L'investitore non è stato messo a conoscenza [...] né della negoziazione in mercati regolamentati (nei quali si possono emettere titoli obbligazionari anche oltre il capitale versato), né della mancanza di rating e dell'offering circular (prospetto abbreviato delle caratteristiche dei titoli di una nuova emissione). Queste informazioni incidono direttamente sul grado di rischio specifica del prodotto e non sono contenute nel “documento rischi generali”[...]*”.

È, dunque, necessario focalizzare l'attenzione su quali siano, alla luce della disciplina di settore, gli obblighi informativi gravanti sull'istituto di credito e se siano stati effettivamente adempiuti nel caso di specie.

Sul punto, l'art. 21 TUF stabilisce che *“Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.”*.

Ancora più nel dettaglio, il prf. 2 dell'art. 27 del Regolamento [redacted] n. 16190/2007

statuisce quanto segue: “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi; b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento; c) alle sedi di esecuzione, e d) ai costi e oneri connessi.”.

Inoltre, in tema di onere probatorio, l'art. 23 TUF prf. 6 stabilisce che “Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”.

Nel caso di specie, il contratto stipulato tra l'investitore e la CP_1 in data 6 settembre 1999 prevede il conferimento in capo a quest'ultima dell'incarico di negoziare strumenti finanziari e di ricevere e trasmettere gli ordini su strumenti finanziari (cfr. doc. 4), escludendo il servizio di consulenza.

Per consolidata giurisprudenza, l'assenza di siffatto servizio non rende esente l'istituto di credito dagli obblighi informativi: “l'intermediario è comunque tenuto - ai sensi degli artt. 1 e 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e degli artt. 28 e 29 del regolamento CP_4 n. 11522 del 1998 - a fornire al primo adeguate informazioni sia sulle operazioni in sé, sia quanto alla loro adeguatezza rispetto al suo profilo di rischio. Pertanto, ai fini della valutazione di adeguatezza di tali informazioni, nonché delle omissioni in esse ravvisabili, non rileva che il cliente abbia dichiarato, in sede di stipula del contratto quadro di investimento, di possedere un'esperienza “alta” con riferimento ai prodotti finanziari da acquistare ed un'elevata propensione al rischio, né che egli si sia eventualmente rifiutato di dare indicazioni sulla propria situazione patrimoniale” (Cass. 18702/2016).

Il dovere informativo a carico dell'intermediario non è dunque escluso in ragione dell'esperienza del cliente, anche se aduso ad investimenti altamente speculativi (cfr. Cass. 35789/2022), né da eventuali dichiarazioni in ordine ad un'elevata propensione al rischio.

Ciò posto, il collegio ritiene corretto e condivisibile quanto in proposito affermato da parte appellante, laddove, a pag. 13 e 14 dell'atto di appello, censura come segue la sentenza di primo grado: “Per altro verso è da ritenere che di fronte ad operazioni ad elevato tasso di rischio [...] sarebbe spettato all'intermediario di fornire la prova rigorosa di uno specifico richiamo all'investitore affinché si guardasse dal compierle, non potendo bastare presunte [...] allegazioni di aver maturato un'esperienza elevata in materia finanziaria e di aver un'elevata propensione al rischio. In altre parole, sarebbe servita la prova di un avvertimento specifico all'attore prima che si procedesse agli acquisti: anche a voler ritenere che l'attore

avesse effettivamente e consapevolmente dichiarato nella compilazione di precedenti moduli di esser disposto ad assumere alti rischi, ciò non poteva valere ad esonerare la Banca dal segnalargli i rischi che nel concreto avrebbero procurato le operazioni per cui è causa.[...] una volta apprezzata l'inadeguatezza di determinate operazioni, il loro compimento sarebbe potuto avvenire solo dopo che il cliente fosse stato debitamente e adeguatamente avvertito e ciononostante avesse espresso la volontà non equivoca di procedere comunque”.

Alla luce delle allegazioni e della relativa documentazione prodotta dalla banca appare evidente come quest'ultima abbia correttamente adempiuto ai soli obblighi informativi generali, di per sé tuttavia insufficienti a far maturare un'effettiva consapevolezza in capo all'investitore del rischio correlato a ciascuna singola operazione richiesta, e ciò anche a voler assumere come corretta la profilazione effettuata dalla banca.

Si rammenta, infatti, come, a fronte delle allegazioni di parte appellante, che si descriveva come fabbro con la quinta elementare, la banca avesse indicato [...]

Parte 1 come soggetto ad alto rischio, qualificandolo come imprenditore, in virtù del suo ruolo quale socio accomandante di una società di famiglia.

Infatti l'intermediario è tenuto in ogni caso ad adempiere agli obblighi informativi.

Inoltre, sempre per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità (Cass. 11578/2016; Cass. 19417/2017; Cass. 10286/2018), gli obblighi informativi devono essere assolti in modo specifico per qualsiasi tipologia di investimento finanziario, tenuto conto, altresì, dell'onere gravante sull'istituto di credito della preventiva informazione specifica sull'investimento da eseguire.

Segnatamente, in ordine al contenuto delle informazioni, la Suprema Corte ha affermato che l'investitore deve conoscere “*la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto; 2) la precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un “Paese emergente”; 3) il “rating” nel periodo di esecuzione dell’operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni c.d. di “grey market”); 5) l’avvertimento circa il pericolo di un imminente “default” dell’emittente.*” (Cass. 1376/2016).

La giurisprudenza, inoltre, non impone solo un obbligo informativo attivo nei confronti dell'investitore, ma anche un obbligo informativo passivo, imponendo “*all’intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario, alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità, e quindi di assicurare un’informazione adeguata all’investitore sulle caratteristiche del prodotto. [...]*” (Cass. 28175/2019)

Ciò posto, la Corte osserva come nel caso di specie, a fronte dell'allegazione da parte dell'investitore della carenza di informazioni specifiche incidenti sulla rischiosità del prodotto, l'intermediario non risulta aver correttamente adempiuto all'onere, sullo stesso gravante, di provare di aver assolto l'obbligo informativo attivo e passivo o comunque di aver prospettato concretamente il grado di rischio effettivo dell'investimento (esempio emblematico è l'acquisto di titoli di stato argentini).

A maggior conforto di tale considerazione, basti analizzare la documentazione prodotta dall'istituto di credito che qui rileva: i docc. 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

27, 28 sono meri atti di registrazione di ordini presumibilmente riferibili a ordini telefonici privi di qualsiasi contenuto informativo; il doc. 19, oltre a non presentare alcun dato informativo, è una mera contabilizzazione interna alla banca, che, in assenza di una sottoscrizione da parte di [REDACTED], non può fornir dimostrazione né dell'avvenuta previa adeguata informazione né, a ben vedere, dello stesso ordine da parte del cliente; il doc. 38 sono ordini di acquisto per i soli titoli Unicredit, i quali, redatti per iscritto ed apparentemente firmati dall'investitore (sebbene quest'ultimo avesse disconosciuto la propria sottoscrizione in memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c.), risultano parzialmente incompleti, in quanto la parte del modulo destinata al contenuto informativo degli stessi non risulta compilata, non essendo stata apposta alcuna crocetta fra le alternative proposte, e comunque non contemplano alcuna indicazione a carattere informativo; il doc. 39, infine, oltre ad essere privo di alcun contenuto informativo, non assume alcun valore probatorio, non risultando provata la consegna all'investitore in assenza di sottoscrizioni da parte dello stesso.

Appare, dunque, evidente l'assenza di una previa e adeguata informativa nei confronti dell'investitore, nonché il conseguente nesso di causalità con il danno occorso allo stesso, costituito dalla perdita di valore dei titoli acquistati, risultante dal minor prezzo al quale gli stessi risultano esser poi stati ceduti.

In conformità a quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la violazione degli obblighi informativi determina l'insorgenza di una presunzione in ordine al nesso di causalità tra l'inadempimento dell'intermediario e il danno occorso all'investitore, atteso che *“l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è, in ogni caso, fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento”* (ex multis, Cass. 7288/2023).

Tali considerazioni sono già di per sé sufficienti per ritenere fondata la domanda di risoluzione e la domanda di risarcimento del danno formulata da parte appellante.

Nondimeno, la Corte ritiene fondata la contestazione dell'investitore in ordine all'inadeguatezza delle operazioni, in violazione dell'art. 29 Reg [REDACTED] anche tenendo conto della propensione al rischio di [REDACTED], dimostrabile non tanto dalle dichiarazioni rese dallo stesso in plurime occasioni debitamente documentate, quanto per la tendenza dello stesso ad acquistare titoli altamente speculativi, emerge chiaramente un'inadeguatezza delle operazioni per le modalità di investimento poste in essere.

Segnatamente, la Corte rammenta come l'azzeramento del patrimonio investito (circostanza sottolineata anche in sede di domanda di mediazione, cfr. pag. 3 doc. 31) è correlato all'assenza di diversificazione degli investimenti da parte dell'intermediario che ha impegnato l'intero patrimonio in investimenti ad alto rischio, esponendo l'investitore alla perdita totale patrimonio, circostanza poi verificatasi.

A fronte di una scelta così estrema, non risulta che da parte della banca sia stata effettuata alcuna segnalazione in ordine alla manifesta inopportunità di rivolgere nella direzione presa la totalità degli investimenti da effettuare.

Peraltro, tale contegno contrasta apertamente con il disposto dell'art. 27 Reg. Consob 11522/1998 (abrogato ma applicabile *ratione temporis* ad alcuni investimenti), il quale stabilisce che, in presenza di fattori di rischio, l'intermediario avrebbe dovuto

astenersi o rifiutare l'esecuzione dell'ordine, salva la relativa conferma, previa segnalazione della relativa inadeguatezza.

Peraltro, limitatamente agli ordini di cui viene prodotta la sola registrazione, la Suprema Corte ha più volte affermato che *“in tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore "un'informazione adeguata in concreto", tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (cfr. Cass. 17340/2008; Cass. 22147/2010)”* (Cass. 16828/2016).

La Corte non ritiene invece fondata la censura in ordine all'asserita violazione del conflitto di interessi, sull'assunto che parte degli acquisti fossero stati effettuati in contropartita diretta.

Innanzitutto, per giurisprudenza ormai consolidata, la mera allegazione di un acquisto in contropartita diretta non determina automaticamente una violazione della disciplina sul conflitto di interessi (cfr. Cass. 11876/2016), essendo necessario dimostrare che l'istituto di credito perseguisse uno scopo ulteriore rispetto a quello di amministrazione del patrimonio del cliente.

In ogni caso la banca allega di aver acquistato quei titoli in mercati regolamentati con corrispondente quotazione, così che non potrebbe perciò ipotizzarsi alcun pregiudizio nei confronti dell'investitore.

Tale circostanza, oltre a non essere stata oggetto di contestazione da parte appellante, appare altresì documentalmente provata (doc. 10).

Da ultimo, la Corte ritiene di non potersi pronunciare in ordine all'eccezione di prescrizione formulata da parte appellata, in quanto, in assenza di un appello incidentale sul punto, da proporsi con comparsa di costituzione e risposta, la richiesta di riforma della sentenza impugnata, presente solo in sede di comparsa conclusionale, risulta tardiva e perciò inammissibile.

Ciò posto, le richieste istruttorie formulate da parte appellante appaiono del tutto superflue.

Pertanto, in base a quanto finora argomentato, la Corte accoglie le richieste di parte appellante e, per l'effetto, con riferimento agli acquisti successivi all'agosto 2002, dichiara la risoluzione contrattuale e condanna la banca convenuta al risarcimento del danno nei confronti dell'investitore.

La domanda risarcitoria, così come formulata, ossia compresa sia di danno emergente sia di lucro cessante, può essere accolta solo nei limiti di quanto in appresso.

Nulla quaestio sulla sussistenza dei presupposti per valutare il danno emergente.

Lo stesso, infatti, può essere calcolato sommando le perdite sostenute da [redacted] a fronte degli acquisti compiuti nel periodo susseguente alla data dell'agosto 2002, essendo per il resto intervenuta la prescrizione, come dichiarato nella sentenza di primo grado.

Sia in sede di atto di citazione di [redacted] sia nella missiva del 25 febbraio 2016 prodotta come doc. 32) dalla banca vengono elencati tutti gli investimenti con l'indicazione del valore di acquisto e della relativa perdita.

Questi dati non sono stati oggetto di contestazione da parte appellata.

Segnatamente, la banca con missiva del 7 marzo 2016 (doc. 33), rispondendo alle doglianze lamentate dal cliente relativamente sia alle perdite sia alla violazione degli obblighi informativi, nulla replica in ordine alle prime, limitandosi ad affermare che *“dall’esame della documentazione contrattuale dalle informazioni assunte, non sono emersi comportamenti censurabili da parte dei nostri collaboratori”*, contestazione assorbita da quanto già ampiamente argomentato in ordine alla violazione degli obblighi informativi.

Pertanto, in applicazione del principio di non contestazione, la Corte può porre a fondamento della decisione i fatti non contestati, prendendo atto delle perdite indicate nell’atto di citazione di [] e nella missiva prodotta come doc. 32), scomputando le somme che non presentano un riscontro documentale o relative ad acquisti precedenti il termine prescrizionale dell’agosto 2002.

Premessa l’assenza di un’indicazione delle date di acquisto dei titoli elencati (nel doc. 32 è presente solo un generico richiamo ad acquisti *“a partire dall’anno 2002”*) e la conseguente necessità di analizzare la documentazione prodotta dall’appallante nell’atto di citazione di primo grado (da doc. 2 a doc. 12), la Corte osserva quanto segue: i titoli BRIC EUROPA e BRIC ITALIA, non presentano un riscontro documentale; i titoli [] (19.05.2000, 27.09.2000, 07.02.2001, 12.06.2001, 05.04.2002, 06.03.2001, cfr. doc. 2), [] cfr. doc. 4), ENEL (02.11.1999, cfr. doc. 6), TELECOM (22.02.2000, cfr. doc. 7), FINMECCANICA (15.05.2000, cfr. doc. 8) e BIPOP (18.05.2001, cfr. doc. 9) risultano acquistati in data antecedente al termine prescrizionale; i titoli di BCA POP SONDRIO sono stati acquistati, in parte, in un periodo antecedente al termine prescrizionale (16.11.1999, cfr. doc. 12), rispetto ai quali il valore della perdita può essere calcolata in proporzione e scomputata ($\text{€ } 17.000,00 : \text{€ } 32.400 = X : \text{€ } 2.307,64$, $X = \text{€ } 1.210,46$), e, in parte, in un periodo successivo, rispetto ai quali non deve applicarsi alcuno scomputo.

Al netto di tale complessivo defalco, il danno emergente ammonta a € 201.254,54, corrispondente alla somma delle perdite sostenute da [] a seguito degli acquisti successivi all’agosto 2002, ossia EQUITY (€ 13.000,00), ARGENTINA (€ 7.880,00), TURKIA BIRS (€ 4.870), CAPITALIA ORD (€ 19.715), BCA POP SONDRIO ($\text{€ } 17.000 - \text{€ } 1.210,46 = \text{€ } 15.789,54$), UNICREDIT (€ 140.000,00).

Per altro verso, tuttavia, parte appellante nulla allega e/o prova in ordine alla perdita di opportunità di profitto conseguenti ad un diverso ed eventuale impiego del denaro nel caso in cui non lo avesse investito *“dietro suggerimento della banca”*.

Difettano, dunque, i presupposti per il calcolo del lucro cessante.

Per queste ragioni, la [] dovrà versare la somma di € 201.254,54 a titolo di risarcimento danni a favore di [], consistente nel solo danno emergente, oltre a rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla data di costituzione in mora a quella della presente sentenza ed oltre agli interessi a tasso legale sul predetto importo, via via rivalutato, anno per anno, da tale data e sino a quella della presente sentenza.

Spese

Alla riforma della sentenza impugnata segue la complessiva rideterminazione della

disciplina sulle spese di lite. Per questa ragione, secondo il principio della soccombenza, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico della società [redacted] nella misura che si liquida in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 52.001 e € 260.000), ad eccezione della “fase di trattazione” di primo e secondo grado, che si liquida in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell’attività difensiva svolta in relazione a tale fase.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in riforma dell’impugnata sentenza n. [redacted] /2021 del Tribunale di Brescia:

- dichiara la risoluzione contrattuale degli acquisti successivi all’agosto 2002;
- condanna ^{Cont} [redacted] a corrispondere a [redacted], a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 201.254,54, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come indicato in parte motiva;
- condanna [redacted] a rifondere a [redacted]

[redacted] le spese di entrambi i gradi di giudizio che, per il primo grado di giudizio, si liquidano in € 2552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisoria, oltre 15% per spese forfettarie, Iva e CPA come per legge e, per il secondo grado di giudizio, si liquidano in € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre 15% per spese forfettarie, Iva e CPA come per legge.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026

Il presidente estensore

Giuseppe Magnoli